

Repertorio n. 3724

Raccolta n.2442

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA':

"A.M.S. - AZIENDA MUNICIPALIZZATA SABINA - SRL"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di dicembre alle ore diciannove nel Comune di Fara in Sabina, nel mio studio.

Innanzi a me dott.ssa Paola Barontini Notaio alla sede di Fara in Sabina con studio in località Passo Corese, Via XXIV Maggio n.60 iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Viterbo e Rieti, sono presenti:

per la società:

- "A.M.S. - AZIENDA MUNICIPALIZZATA SABINA - SRL", con sede in Magliano Sabina (RI) piazza Garibaldi n. 4, capitale sociale Euro 30.000 (trentamila) interamente versato, con iscrizione presso il Registro delle Imprese di Rieti-Viterbo e codice fiscale n. 01002730578, REA n. RI-61020, il signor STENTELLA Roberto, nato a Magliano Sabina (RI) il giorno 8 novembre 1953 domiciliato per la carica in Magliano Sabina presso la sede sociale di cui sopra, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della predetta Società;

- per il Comune di Magliano Sabina con sede in Magliano Sabina (RI) piazza Garibaldi n. 4, codice fiscale n. 00108350570, il signor FALCETTA Giulio, nato a Magliano Sabina (RI) il 21 maggio 1982 domiciliato per la carica in Magliano Sabina ove sopra, nella sua qualità di Sindaco e legale rappresentante del detto Comune al presente atto autorizzato in virtù dei poteri allo stesso concessi dalla legge nonché giusta delibera del predetto Comune in data 15 novembre 2021 n. 33 che in copia, firmata a norma di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- per il Comune di Collevicchio con sede in Collevicchio (RI) via dei Cappuccini snc, codice fiscale n. 00109440578, il signor VITTORI Federico, nato a Magliano Sabina (RI) il 5 settembre 1964 domiciliato per la carica in Collevicchio ove sopra, nella sua qualità di Sindaco e legale rappresentante del detto Comune al presente atto autorizzato in virtù dei poteri allo stesso concessi dalla legge nonché giusta delibera del predetto Comune in data 19 ottobre 2021 n. 37 che in copia, firmata a norma di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "B";

- per il Comune di Stimigliano con sede in Stimigliano (RI) Piazza Roma, 6, codice fiscale n. 00094130572, il signor Franco Gilardi nato a Magliano Sabina il 19 febbraio 1975, domiciliato per la carica in Stimigliano ove sopra, nella sua qualità di Sindaco e legale rappresentante del detto Comune al presente atto autorizzato in virtù dei poteri allo stesso concessi dalla legge nonché giusta delibera del predetto Comune in data 25 ottobre 2021 n. 29 che in copia, firmata a norma di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "C".

Detti componenti, delle cui identità personali lo Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto ed in particolare il signor STENTELLA Roberto mi richiede di assistere alla riunione dell'Organo Assembleare della predetta "A.M.S. - AZIENDA MUNICIPALIZZATA SABINA - SRL".

Atto reg. il 31/12/2021

n° 4043 Serie 1T

a RIETI


per € 200,00

Iscritto nel Registro Imprese

di RIETI - VITERBO

il 31/12/2021

numero 89789/2021



LIZZATA SABINA - SRL* qui riunito in prima convocazione e di redigere il verbale.

Io Notaio, aderendo alla richiesta, dò atto delle risultanze dell'organo assembleare come segue:

*Assume la Presidenza dell'Assemblea a norma di statuto il signor STENTELLA Roberto, il quale

DA' ATTO E DICHIARA:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma dello statuto sociale;
- che è presente l'intero capitale sociale di Euro 30.000 portato per Euro 21.000 (ventunomila) dal Comune di Magliano Sabina in persona del Sindaco signor FALCETTA Giulio e per Euro 9.000 (nove-mila) dal Comune di Colavecchio in persona del sindaco Federico Vittori, entrambi come sopra generalizzati;
- che risulta presente l'organo amministrativo nella persona del signor STENTELLA Roberto come sopra generalizzato.

Per quanto sopra il Presidente dichiara regolarmente costituita l'Assemblea ed idonea a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aumento del capitale sociale da Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero) ad Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero) e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

Il Presidente, dopo aver premesso di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e che nessuno si è opposto alla trattazione dell'ordine del giorno, dichiara l'assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sull'ordine del giorno come sopra trascritto.

Passando alla trattazione dell'unico punto posto all'ordine del giorno il Presidente

PREMETTE

- che il Comune di Stimigliano ha inoltrato una richiesta di acquisizione del 25% (venticinque per cento) del capitale della società al fine di poter permettere alla stessa di gestire il servizio di igiene urbana e di spazzamento anche nel territorio di detto Comune di Stimigliano;
- che la società, esercitando già il servizio per i Comuni di Magliano Sabina e Colavecchio, potrebbe gestire detto servizio anche per il Comune di Stimigliano realizzando economie di scala;
- che i consigli comunali di tutti e tre gli enti locali hanno deliberato positivamente l'iniziativa, rispettando le prescrizioni normative vigenti ed in particolare quelle contenute nel T.U. in materia di società a partecipazione pubblica di cui al Dlgs 19 agosto 2016 n. 175 s.m.i.;
- che l'entrata in società del Comune di Stimigliano è stata prevista, previa rinuncia alla sottoscrizione da parte di entrambi i soci Comuni di Magliano Sabina e Comune di Colavecchio, attraverso la collocazione dell'intero aumento in favore del terzo Comune di Stimigliano ed in particolare con la sottoscrizione da parte del Comune di Stimigliano stesso di una quota di partecipazione del valore nominale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero), pari al 25% (venticinque per cento) del capitale sociale risultante dall'aumento, rimanendo in capo al Comune di Magliano Sabina una quota di parteci-

pazione del valore nominale di Euro 21.000,00 (ventunomila virgola zero) e al Comune di Collevicchio una quota di partecipazione del valore nominale di Euro 9.000,00 (novemila virgola zero) pari rispettivamente al 52,5% (cinquantadue virgola cinque per cento) e al 22,5% (ventidue virgola cinque per cento) del capitale sociale risultante dall'aumento che si prospetta di effettuare.

Il Presidente approfondisce i motivi che consigliano di aumentare il capitale sociale da Euro 30.000 (trentamila) fino ad Euro 40.000 (quarantamila) e quindi sottopone all'assemblea la situazione patrimoniale della società al 4 dicembre 2021, dalla quale risulta che il capitale sociale è interamente versato ed esistente e che non è intaccato da perdite, precisando che dalla detta data di redazione a quella odierna non sono intercorsi fatti di rilievo tali da alterare la situazione economica e patrimoniale della società.

Il Presidente, illustra, altresì dettagliatamente le caratteristiche ed i pregi dell'entrata in società del Comune di Stimigliano e dell'ampliamento dell'ambito di operatività della società chiedendo all'assemblea di esprimere il proprio intendimento a riguardo.

L'assemblea, quindi, dopo breve discussione, all'unanimità dei voti manifestati per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente

DELIBERA

- di aumentare il capitale sociale dagli attuali Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero) ad Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero) che potrà essere sottoscritto in denaro per intero dal Comune di Stimigliano ai sensi dell'art. 5, punto 4, delle vigenti norme di funzionamento della società, previa rinuncia dei soci Comune di Magliano Sabina e Comune di Stimigliano al loro diritto di sottoscrizione;
- che detto aumento potrà essere sottoscritto a partire dalla data odierna, e quindi anche prima dell'iscrizione della presente delibera al Registro delle Imprese, e entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'offerta di opzione;
- che nell'ipotesi di sottoscrizione non integrale dell'aumento, il capitale sociale non si riterrà aumentato;
- di modificare ora per quanto l'aumento di capitale sociale sarà integralmente sottoscritto l'articolo 5 dello Statuto sociale relativo al capitale sociale nella parte che riporterà il nuovo ammontare del capitale stesso e la ripartizione del medesimo tra i soci;
- di delegare all'Amministratore Unico l'adempimento delle sopra prese deliberazioni con ogni più ampia facoltà all'uopo occorrente fra cui quelle di cui all'art. 2444 c.c..

Proclamato il risultato della votazione e terminata la fase deliberativa, poiché nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciannove e minuti cinquanta.

Quindi il Presidente dà atto che si procede seduta stante, secondo quanto disposto dall'Assemblea, al collocamento del deliberato aumento di capitale e dà atto:

- che i Comuni di Magliano Sabina e Collevicchio rinunciano al diritto di sottoscrizione loro spettante;
- che il Comune di Stimigliano procede alla sottoscrizione dell'intero



inoptato, sottoscrivendo una quota di partecipazione al capitale della società del valore nominale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero) precisando che l'intero aumento è già stato integralmente versato nelle casse sociali mediante mandato di pagamento dell'importo di Euro 10.000,00 effettuato per il tramite dell'Intesa SanPaolo S.p.a. Filiale di Stimigliano numero 1111 eseguito in data odierna ed immediatamente esecutivo.

L'Amministratore Unico del detto importo rilascia quietanza e dà quindi atto che il deliberato aumento risulta essere totalmente sottoscritto e versato e che, in conseguenza di quanto sopra, il capitale sociale risulta essere di Euro 40.000 (quarantamila) così ripartito tra i soci:

- quanto ad Euro 21.000 (ventunomila) al Comune di Magliano Sabina;
- quanto ad Euro 9.000 (novemila) al Comune di Collevicchio;
- quanto ad Euro 10.000 (diecimila) al Comune di Stimigliano.

Conseguentemente alla adottata delibera di aumento di capitale e alla sua avvenuta integrale sottoscrizione come sopra effettuata, l'Amministratore Unico, dando atto dell'avverarsi di tutte le condizioni sopracitate, attesta ai sensi dell'art. 2.444 c.c. che per effetto dell'aumento di capitale sociale, l'art. 5), 1° e 2° comma risulta così modificato:

"5. Capitale sociale, quote e rappresentanza

1. Il capitale sociale è di euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero) ed è sottoscritto interamente da Enti pubblici territoriali.

Soci dell'Azienda Municipalizzata Sabina sono il Comune di Magliano Sabina, il Comune di Collevicchio e il Comune di Stimigliano.

2. Ciascun socio conferisce una percentuale del capitale sociale e acquisisce la corrispondente quota di partecipazione come di seguito specificato:

- Comune di Magliano Sabina: Euro 21.000,00 (ventunomila virgola zero) (quota di partecipazione 52,50% - cinquantadue virgola cinquanta per cento del capitale);
- Comune di Collevicchio: Euro 9.000,00 (novemila virgola zero) (quota di partecipazione 22,50% - ventidue virgola cinquanta per cento del capitale);
- Comune di Stimigliano: Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero) (quota di partecipazione 25% - venticinque per cento del capitale)".

L'Amministratore Unico consegna, quindi, a me Notaio il nuovo Statuto della Società che, a sua richiesta, viene allegato al presente atto sotto la lettera "D" per gli ulteriori adempimenti.

Le spese del presente verbale, pari ad Euro 2.300,00 (duemilatrecento virgola zerozero) circa sono a carico della Società.

I componenti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che, scritto con sistema computerizzato a norma di legge da persona di mia fiducia, ed in piccola parte scritto di mia mano, ho quindi letto ai componenti, i quali a mia domanda lo dichiarano conforme a verità e con me Notaio lo sottoscrivono come appresso e nel margine degli altri fogli, al-

le ore venti e minuti cinque.

Consta di tre fogli ed occupa otto pagine intere e fin qui della nona.

FIRMATO: STENTELLA ROBERTO

GIULIO FALCETTA

FEDERICO VITTORI

GILARDI FRANCO

PAOLA BARONTINI Notaio



ALLEGATO A ALL'ATTO
N. 2442 DI RACCOLTA

COMUNE MAGLIANO SABINA

PROVINCIA DI RIETI



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33

del 15-11-2021

OGGETTO: AZIENDA MUNICIPALIZZATA SABINA S.R.L. - RICHIESTA DEL
COMUNE DI STIMIGLIANO DI ACQUISIRE QUOTE CAPITALE SOCIALE -
APPROVAZIONE RICHIESTA, AUTORIZZAZIONE AUMENTO DI CAPITALE
SOCIALE E MODIFICA STATUTO SOCIETARIO.

L'anno duemilaventuno, il giorno quindici, del mese di novembre, alle ore 18:30, nella residenza comunale e nella consueta sala delle adunanze consiliari, in seduta Pubblica, sessione Straordinaria ed in Prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

Regolarmente convocati, fatto l'appello nominale, risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

Cognome e Nome	Presenti / Assenti	Cognome e Nome	Presenti / Assenti
FALCETTA GIULIO	P	URBANETTI GIACOMO	P
GATTI DOMENICO	A	MONTINI GIOVANNI	P
EROLI EMANUELE	P	PAVAN GIORGIA	P
GIANNINI LEONARDO MARIA	A	ORSINI MASSIMO	P
PROIETTI ANTONIO	P	MALAFOGLIA MARINA	P
TONI FRANCESCO	P		
MAGNIFICA EMANUELE	P		
RUGGERI ANTONELLO	P		

Assessore esterno:

BERNI ELEONORA	P
CINGOLANI CLAUDIA	P

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Presiede il Sig. ANTONELLO RUGGERI, nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Dr. Dott. Eduardo Fusco SEGRETARIO COMUNALE, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



Il Presidente introduce, quindi, il quarto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto l'acquisto di quote dell'Azienda Municipalizzata Sabina da parte del Comune di Stimigliano con contestuale aumento del capitale sociale interamente versato dal Comune acquirente. Illustra la proposta il Sindaco che si sofferma sull'iter che ha condotto l'AMS ad essere oggetto di interesse sempre crescente da parte di altri Enti creando così anche l'occasione per erogare servizi sempre più condivisi da parte delle diverse comunità della zona. Al termine il Presidente, non essendoci interventi, sottopone al voto dei consiglieri l'approvazione della proposta. L'esito del voto espresso per alzata di mano è il seguente:
FAVOREVOLI 7

ASTENUTI 4 (MONTINI PAVAN ORSINI MALAFOGLIA).

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art. 49 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

DELIBERA

- Di richiamare la narrativa precedente come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare e fare propria l'allegata proposta deliberativa

indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voto unanime favorevole di 7 consiglieri presenti e l'astensione di 4 consiglieri presenti (MONTINI PAVAN ORSINI MALAFOGLIA) espresso secondo legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d. lgs. 267/2000

Alle 19.40 il Presidente dichiara chiusa la seduta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE AREA IV - PIANIFICAZIONE RISORSE SVILUPPO

OGGETTO AZIENDA MUNICIPALIZZATA SABINA S.R.L. - RICHIESTA DEL COMUNE DI STIMIGLIANO DI ACQUISIRE QUOTE CAPITALE SOCIALE - APPROVAZIONE RICHIESTA, AUTORIZZAZIONE AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE E MODIFICA STATUTO SOCIETARIO.

Premesso che i Comuni di Magliano Sabina e di Collevectchio detengono rispettivamente il 70% ed il 30% delle quote dell'Azienda Municipalizzata Sabina s.r.l.;

Preso atto, altresì, che il Sindaco di Stimigliano ha espresso la volontà di far entrare il Comune che rappresenta nel capitale sociale della medesima società, per consentire l'affidamento del servizio di igiene ambientale;

Dato atto che lo Statuto dell'Azienda Municipalizzata Sabina prevede che sulla richiesta di acquisto di quote debba esprimersi l'assemblea societaria;

Rilevato che in data 01 settembre 2021 si è riunita l'assemblea dei soci della municipalizzata cui hanno partecipato l'amministratore della società, nonché i sindaci dei Comuni di Collevectchio e di Magliano Sabina che hanno deliberato di:

- modificare lo Statuto societario nel senso di attribuire all'assemblea societaria la competenza ad approvare tutti i contratti di servizio interessanti l'A.M.S. s.r.l. prima della relativa stipula da parte dell'amministratore;
- di approvare l'entrata del Comune di Stimigliano nel capitale sociale stabilendo la ripartizione delle quote nel senso seguente:
 - Comune di Magliano Sabina 52,50%;
 - Comune di Stimigliano 25,00%;
 - Comune di Collevectchio 22,50%;

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 15/09/2021 di presa d'atto del verbale dei soci del 01/09/2021;

Considerato che l'aumento di capitale e l'allargamento degli Enti soci dell'Azienda conferma il buon operato della stessa, consentendo di programmare nuovi investimenti e razionalizzare le spese di gestione dei servizi in house affidategli, anche in considerazione della contiguità territoriale dei Comuni soci;

Ritenuto poter accogliere la richiesta di acquisizione delle quote di proprietà dell'Azienda Municipalizzata Sabina S.r.l. da parte del Comune di Stimigliano;



Ritenuto altresì necessario autorizzare l'aumento di capitale sociale nonché la modifica del vigente statuto societario come riportato nell'allegato schema;

Dato atto, altresì che le predette operazioni non implicano alcun onere economico per il Comune di Magliano Sabina che, anzi vede ridurre la propria quota di partecipazione al capitale sociale dell'Azienda con connessi minori oneri derivanti da eventuali disavanzi della stessa Azienda.

Visto l'art. 49 del D.lgs. n° 267/2000 ai sensi del quale: *"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione."*;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell' art. 49 e 147 bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 dai Responsabili dei Servizi competenti e allegati alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;



Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali;

Pertanto, per tutto quanto in premessa indicato che forma parte integrante e sostanziale del successivo deliberato;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di considerare le premesse parte integrante del presente atto
2. Di approvare l'entrata del Comune di Stimigliano nel capitale sociale dell'Azienda Municipalizzata Sabina S.r.l. (A.M.S. S.r.l.) con sede in Magliano Sabina (RI) in Piazza Garibaldi, 4 - C.F. e P.I. n. 01002730578, stabilendo la ripartizione delle quote nel senso seguente:
 - Comune di Magliano Sabina 52,50%;
 - Comune di Stimigliano 25,00%;
 - Comune di Collevocchio 22,50%;
3. Di approvare l'aumento del capitale sociale ad € 40.000,00 sottoscritto e versato dal Comune di Stimigliano;

- 
4. Di approvare lo schema di Statuto allegato al presente atto sotto la lettera "A";
 5. Di trasmettere il presente atto di acquisizione della partecipazione nell'Azienda Municipalizzata Sabina S.r.l., al Comune di Collevectchio ed al Comune di Stimigliano;
 6. Di stabilire che il presente atto sia pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Comune, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013, nonché dell'art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 175/2016;
 7. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV del D.lgs. n. 267/2000.
- 

Proponente: AREA IV - PIANIFICAZIONE RISORSE SVILUPPO

Il responsabile del Procedimento: F.to
Il 04-11-2021

Il sottoscritto dà atto di avere preventivamente controllato la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e ne attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Sulla proposta di deliberazione, i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere Favorevole
Il 04-11-2021

IL RESPONSABILE AREA
F.to Dott. Eduardo Fusco

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTAB. si esprime parere Favorevole
Il 04-11-2021

IL RESPONSABILE AREA
F.to Dott. Eduardo Fusco

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to ANTONELLO RUGGERI



Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Eduardo Fusco

PUBBLICAZIONE N° 981

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi
nel sito web istituzionale di questo comune (art. 32, comma 1, del Legge 18/08/2000 n. 69)

Data 26-11-2021



Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Eduardo Fusco

ESECUTIVITA'

la presente deliberazione:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

Data 26-11-2021



Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Eduardo Fusco

E' copia conforme all'originale

Data



Il SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Eduardo Fusco

[Handwritten signature]
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SINDACO
15/12/2021 *[Handwritten signature]*



ALLEGATO B ALL'ATTO
N. 2462 DI RACCOLTA

COMUNE di COLLEVECCHIO

Provincia di Rieti

Cap. 02042 P. IVA. 00109440578 Tel. 0765-578018 fax. 0765-579001
PEC: info@pec.comune.collevechio.ri.it

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 DEL 19.10.2021	OGGETTO: AZIENDA MUNICIPALIZZATA SABINA S.R.L. - RICHIESTA DEL COMUNE DI STIMIGLIANO DI ACQUISIRE QUOTE CAPITALE SOCIALE - APPROVAZIONE RICHIESTA, AUTORIZZAZIONE AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE E MODIFICA STATUTO SOCIETARIO.
-------------------------	--

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di ottobre alle ore 17.26 nella Sala consiliare spostata giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 48/2021 presso il "Teatro del Combattente", si è riunito il Consiglio comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta pubblica, in sessione straordinaria, in prima convocazione

Consigliere	Presente	Assente
1 - VITTORI FEDERICO	Presente	
2 - GEMMA FRANCESCA	Presente	
3 - CICERO DANILO	Presente	
4 - TODINI SIMONE	Presente	
5 - PETRUCCI GIACOMO	Presente	
6 - CICERONI GIORGIO	Presente	
7 - IACOBONI MASSIMO	Presente	
8 - PULIMANTI ENZO	Presente	
9 - BAIOTTO ANGELO		Assente
10 - SCUCCHIA MORENO	Presente	
11 - PICCAROZZI GIORDANO		Assente

IN CARICA n. 11	PRESENTI 9	ASSENTI 2
-----------------	------------	-----------

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Michela Melillo;

Il Presidente, Dott. Federico Vittori, nella Sua qualità di Sindaco, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed assume la presidenza della stessa.

Oggetto: AZIENDA MUNICIPALIZZATA SABINA S.R.L. - RICHIESTA DEL COMUNE DI STIMIGLIANO DI ACQUISIRE QUOTE CAPITALE SOCIALE - APPROVAZIONE RICHIESTA, AUTORIZZAZIONE AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE E MODIFICA STATUTO SOCIETARIO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che i Comuni di Magliano Sabina e di Collevectchio detengono rispettivamente il 70% ed il 30% delle quote dell' Azienda Municipalizzata Sabina s.r.l.;

Preso atto, altresì, che il Sindaco di Stimigliano ha espresso la volontà di far entrare il Comune che rappresenta nel capitale sociale della medesima società, per consentire l' affidamento del servizio di igiene ambientale;

Dato atto che lo Statuto dell' Azienda Municipalizzata Sabina prevede che sulla richiesta di acquisto di quote debba esprimersi l' assemblea societaria;

Rilevato che in data 01 settembre 2021 si è riunita l' assemblea dei soci della municipalizzata cui hanno partecipato l' amministratore della società, nonché i sindaci dei Comuni di Collevectchio e di Magliano Sabina che hanno deliberato di:

- modificare lo Statuto societario nel senso di attribuire all' assemblea societaria la competenza ad approvare tutti i contratti di servizio interessanti l' A.M.S. s.r.l. prima della relativa stipula da parte dell' amministratore;
- di approvare l' entrata del Comune di Stimigliano nel capitale sociale stabilendo la ripartizione delle quote nel senso seguente:
 - Comune di Magliano Sabina 52,50%;
 - Comune di Stimigliano 25,00%;
 - Comune di Collevectchio 22,50%;

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 16/09/2021 di presa d' atto del verbale dei soci del 01/09/2021;

Considerato che l' aumento di capitale e l' allargamento degli Enti soci dell' Azienda conferma il buon operato della stessa, consentendo di programmare nuovi investimenti e razionalizzare le spese di gestione dei servizi in house affidategli, anche in considerazione della contiguità territoriale dei Comuni soci;

Ritenuto poter accogliere la richiesta di acquisizione delle quote di proprietà dell' Azienda Municipalizzata Sabina S.r.l. da parte del Comune di Stimigliano;

Ritenuto altresì necessario autorizzare l' aumento di capitale sociale nonché la modifica del vigente statuto societario come riportato nell' allegato schema;

Visto l'art. 49 del D.lgs. n° 267/2000 ai sensi del quale: "Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.";

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell' art. 49 e 147 bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 dai Responsabili dei Servizi competenti e allegati alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali;

Pertanto, per tutto quanto in premessa indicato che forma parte integrante e sostanziale del successivo deliberato;

Vista la proposta di Deliberazione n. 506

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell' art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 dai Responsabili dei Servizi competenti e allegati alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

"per tutti gli interventi si rinvia al dischetto di registrazione della seduta del giorno diciannove ottobre duemilaventuno, ai sensi del disciplinare per la registrazione informatica delle sedute del Consiglio comunale approvato con D.C.C. n° 30 del 09.11.2006, dichiarata immediatamente eseguibile".

Con votazione espressa per alzata di mano che riporta il seguente risultato:

consiglieri presenti	n.	9
consiglieri votanti	n.	9
voti favorevoli	n.	9 (unanimità)
consiglieri astenuti	n.	0
voti contrari	n.	0

DELIBERA

Per le motivazioni descritte in premessa e qui da ritenersi integralmente trascritte:

1. Di approvare l' entrata del Comune di Stimigliano nel capitale sociale dell'Azienda Municipalizzata Sabina S.r.l. (A.M.S. S.r.l.) con sede in Magliano Sabina (RI) in Piazza Garibaldi, 4 - C.F. e P.I. n. 01002730578, stabilendo la ripartizione delle quote nel senso seguente:
 - Comune di Magliano Sabina 52,50%;
 - Comune di Stimigliano 25,00%;
 - Comune di Collevocchio 22,50%;
2. Di approvare l'aumento del capitale sociale ad € 40.000,00;
3. Di approvare lo schema di Statuto allegato al presente atto sotto la lettera "A";
4. Di trasmettere il presente atto di acquisizione della partecipazione nell'Azienda Municipalizzata Sabina S.r.l., al Comune di Magliano Sabina ed al Comune di Stimigliano;
5. Di stabilire che il presente atto sia pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Comune, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013, nonché dell'art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 175/2016;

A questo punto il Sindaco, al fine di consentire di dare esecuzione alla presente deliberazione, invita il Consesso a dichiarare la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile;

PERTANTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per alzata di mano che riporta il seguente risultato:

consiglieri presenti	n.	9
consiglieri votanti	n.	9
voti favorevoli	n.	9 (unanimità)
consiglieri astenuti	n.	0
voti contrari	n.	0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma IV del D.lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente
Dott. Federico Vittori

Il Segretario comunale
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Michela Melillo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 124, comma 2 della Legge 18 agosto 2000, n. 267, all'Albo Pretorio on line del Comune di Collevocchio in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 20.11.2021

Collevocchio, 05.11.2021

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva

- ☐ perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 del Dlgs 267/2000)
- ☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del Dlgs 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Michela Melillo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SINDACO

15/12/2021

Federico Vittori



COMUNE DI STIMIGLIANO

ALLEGATO C ALL'ATTO
N. 2462 DIRACCOLTA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 29	Oggetto: Presa d'atto esiti consultazione pubblica della Delibera di Consiglio comunale n. 27 del 21.9.2021 e relativi allegati. Determinazioni finali in ordine all'acquisto di quote della Società A.M.S. Azienda Municipalizzata Sabina S.r.l. Società a Capitale interamente pubblico (In House)
Data 25-10-2021	

L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese ottobre di alle ore 19:30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Gilardi Franco	Presente	
Di Loreto Ilario	Presente	
Antonini Franco	Assente	
Cerquetani Daniele	Presente	
Bischetti Fabio	Presente	
Montali Paola	Presente	
Di Tommaso Massimo	Assente	
Gerini Claudio	Assente	
Corsi Cinzia	Presente	
Pace Angelo	Presente	
Latella Simone	Assente	

Assegnati n.11	In carica n.11	Presenti n. 7	Assenti n. 4
----------------	----------------	---------------	--------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Presidente Fabio Bischetti nella sua qualità di Presidente
- Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Federica Bifulco

La seduta è aperta.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Scusate
Franco Gilardi
Fabio Bischetti
Latella Simone

llh

Oggetto: Presa d'atto esiti consultazione pubblica della Delibera di Consiglio comunale n. 27 del 21.9.2021 e relativi allegati. Determinazioni finali in ordine all'acquisto di quote della Società A.M.S. Azienda Municipalizzata Sabina S.r.l. Società a Capitale interamente pubblico (In House)

Richiamata la Delibera di Consiglio n. 27 del 21.9.2021 avente ad oggetto:
ACQUISTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELL'A.M.S. -AZIENDA MUNICIPALIZZATA SABINA S.R.L. SOCIETA' A CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO (IN HOUSE).
APPROVAZIONE SCHEMA DA SOTTOPORRE A CONSULTAZIONE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2 D.LGS. 175/2016;

Considerato che tutti gli atti relativi alla citata Delibera di Consiglio sono stati pubblicati al fine di sottoporli a consultazione pubblica all'Albo Pretorio, nella Sezione "Enti controllati - Società partecipate" di Amministrazione Trasparente e sulla home page del sito internet del Comune di Stimigliano per n. 20 giorni così come da prescrizioni contenute nella Delibera di Consiglio stessa;

Dato atto che al termine del periodo previsto di consultazione pubblica (11 ottobre 2021) non è stata presentata alcuna osservazione;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti pervenuto con nota n. 6982 del 20.10.2021 (all. 1);

Vista la Delibera di Consiglio del Comune di Colavecchio n. 37 del 19.10.2021, immediatamente eseguibile, con la quale si è deliberato l'ingresso del Comune di Stimigliano nella predetta società, si è deliberato l'aumento del capitale sociale a € 40.000 ripartiti come segue: Magliano Sabina 52,50% - Stimigliano 25% - Colavecchio 22,50% e sono state approvate modifiche allo Statuto della Società A.M.S. srl (all. 2);

Ritenuto opportuno, pertanto, di dare indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnico - manutentiva di porre in essere tutti gli atti gestionali conseguenti volti all'acquisto delle quote e all'affidamento del servizio di raccolta differenziata rifiuti attraverso il sistema del porta a porta sulla base degli atti approvati da questo Consiglio, cui si aggiungono le seguenti indicazioni:

- L'affidamento del servizio dovrà avere una durata di anni 4 (quattro);
- L'affidamento del servizio avviene senza la gestione dell'isola ecologica eccettuata la previsione di n. 4 giornate ecologiche mensili, salva la possibilità di modificare e integrare lo schema contrattuale in caso di convenzioni stipulate dal Comune di Stimigliano con i Comuni limitrofi che vorranno usufruire dell'isola ecologica con assunzione dei relativi oneri economici;

Considerato che, nelle more del perfezionamento di tutti gli atti necessari volti all'ingresso del Comune di Stimigliano nella società partecipata (Deliberazione del Consiglio comunale di Magliano Sabina e sottoscrizione dello Statuto con atto notarile), si rende necessario, al fine di non interrompere il servizio, di dare indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico - manutentivo di affidare, per un mese, il servizio di raccolta differenziata rifiuti attraverso il sistema del porta a porta, in conformità alle norme vigenti;

Acquisito il parere tecnico favorevole del Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva;

Acquisito il parere contabile favorevole del Responsabile dell'Area Economico - finanziaria, anche in ordine alla copertura finanziaria per le somme necessarie alla sottoscrizione delle quote e al pagamento delle spese per l'atto notarile;

con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Di richiamare le premesse che si intendono integralmente approvate;

Di approvare in via definitiva l'acquisto delle quote della Soc. DELL'A.M.S. -AZIENDA MUNICIPALIZZATA SABINA S.R.L.;

di approvare lo Statuto della Soc. A.M.S. srl allegato;

di dare atto che il Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente, sottoscriverà avanti al Notaio, lo Statuto dell'Azienda Municipalizzata Sabina srl;

di dare indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnico - manutentiva di porre in essere tutti gli atti gestionali conseguenti volti all'affidamento del servizio di raccolta differenziata rifiuti attraverso il sistema del porta a porta sulla base degli atti approvati da questo Consiglio, cui si aggiungono le seguenti previsioni:

- L'affidamento del servizio dovrà avere una durata di anni 4 (quattro anni);
- L'affidamento del servizio avviene senza la gestione dell'isola ecologica eccettuata la previsione di n 4 giornate ecologiche, salva la possibilità di modificare e integrare lo schema contrattuale in caso di convenzioni stipulate dal Comune di Stimigliano con i Comuni limitrofi che vorranno usufruire dell'isola ecologica con assunzione dei relativi oneri economici;

di dare atto che il Responsabile dell'Area Economico-finanziaria procederà con le scritture contabili delle somme necessarie per l'acquisto delle quote della Società e per le spese notarili, già previste nel Bilancio di previsione 2021-2023;

di dare indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnico - manutentiva, nelle more del perfezionamento di tutti gli atti necessari volti all'acquisto delle quote (quali la Deliberazione consiliare di Magliano Sabina e la stipula dell'atto notarile relativo allo Statuto societario), di porre in essere tutti gli atti gestionali necessari all'affidamento, per un mese, del servizio di raccolta differenziata rifiuti attraverso il sistema del porta a porta, in conformità alle norme vigenti;

di inviare il presente atto alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 5, comma 3 D.Lgs. 175/2016, a fini conoscitivi;

di inviare il presente atto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 5, comma 3 D.Lgs. 175/2016;

di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente "Enti controllati - Società partecipate";

con successiva votazione unanime, ravvisata l'urgenza

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Segretario Comunale
Federica Bifulco

IL Presidente
Fabio Bischetti

ATTESTAZIONE DEL MESSO

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta:

[X] che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il 10-11-2021 e vi resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 267/2000;

Stimigliano, 10-11-2021

IL Segretario Comunale
Federica Bifulco

CERTIFICAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

[X] è affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 10-11-2021 al 25-11-2021 come prescritto dall'art. n. 124 del D. Lgs. 267/2000;

Stimigliano, 10-11-2021

IL Segretario Comunale
Federica Bifulco

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

CERTIFICA

[X] che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.lgs. 267/2000);

Stimigliano, 26-10-2021

IL Segretario Comunale
Federica Bifulco

Copia conforme all'originale
IL SINDACO
STIMIGLIANO
15-12-21

**NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA
"A.M.S. - AZIENDA MUNICIPALIZZATA SABINA - S.R.L."**

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1. Costituzione e Denominazione

1. Ai sensi del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica Dlgs 175/2016 (TUSP) e del Testo Unico Enti Locali, D.lgs 267/2000 (TUEL) è costituita una società a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica, sotto la denominazione: "A.M.S. AZIENDA MUNICIPALIZZATA SABINA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA".

2. La Società potrà anche essere denominata "A.M.S. - AZIENDA MUNICIPALIZZATA SABINA - S.R.L." con qualunque carattere grafico in maiuscolo e/o in minuscolo.

3. La società è costituita per rispondere ai requisiti delle società in house di cui alla normativa europea, attuata con la disciplina di cui all'art. 16 del TUSP e artt. 5 e 192 del D.lgs 50/2016.

4. Le amministrazioni degli Enti territoriali soci della Società esercitano su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, intendendo per controllo analogo un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della Società controllata.

5. Il controllo analogo si realizza attraverso l'attribuzione all'Assemblea, previa acquisizione di deliberazioni degli organi esecutivi degli Enti soci, o anche attraverso l'istituzione di un Comitato per il controllo analogo, di poteri di indirizzo sull'attività gestionale e sui contratti di servizio affidati alla società.

6. Nella prestazione di servizi pubblici di interesse generale è vincolata a svolgere oltre l'ottanta per cento del suo fatturato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci.

7. La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497 e 2497 bis del Codice Civile da parte degli Enti Territoriali soci.

2. Oggetto sociale

1. In conformità alle finalità perseguibili ai sensi del D.lgs. n. 175/2016 e s.m. e i., l'attività che costituisce l'oggetto sociale è la gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 112 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. In tale ambito ed in via esemplificativa la società potrà occuparsi della gestione dei seguenti servizi:

1. servizio idrico integrato in tutte le sue fasi (captazione, adduzione, distribuzione e scarico), nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti, nei termini consentiti dalla legge;

2. servizio d'illuminazione pubblica delle aree pubbliche ed aperte al pubblico, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti, nei termini consentiti dalla legge;

3. servizio di affissione e pubblicità, nonché eventuale riscossione dei relativi tributi e corrispettivi;
 4. servizio di igiene ambientale (raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, pericolosi e non, e del risanamento ambientale), compreso il servizio di spazzamento ed igienizzazione degli spazi pubblici ed aperti al pubblico, nonché la gestione degli impianti per il trattamento, temporaneo e definitivo, dei rifiuti che afferiscono agli impianti comunali;
 5. servizio di parcheggio e sosta a pagamento per autoveicoli nell'ambito del territorio comunale, con eventuale facoltà di riscossione dei relativi proventi;
 6. organizzazione ed allestimento di fiere, esposizioni e mercati;
 7. gestione di case di riposo ed alloggio e di altre strutture socioassistenziali, nonché di altri servizi assistenziali, anche non residenziali;
 8. servizi sociali, educativi e culturali, turistici, sportivi, servizi per lo sviluppo locale, la promozione e lo sviluppo economico e il marketing territoriale nonché realizzazione di progetti finanziati da Enti pubblici e dall'Unione Europea.
 9. servizi di mensa e refezione scolastica e/o sociale;
 10. servizi cimiteriali e necroscopici (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni e cremazioni), compreso il servizio d'illuminazione votiva e quello di igienizzazione e custodia delle aree cimiteriali e loro pertinenze;
 11. servizi energetici volti a conseguire l'autosufficienza energetica, anche al fine del risparmio energetico e della tutela ambientale, anche tramite l'esercizio dell'attività di produzione, intermediazione e vendita di energia elettrica su libero mercato, ai sensi e nei limiti di cui al D.Lgs. n.79/1999, e dell'attività di interscambio di pacchetti di energia sulla costituenda borsa dell' energia elettrica e di ogni altra attività inerente la liberalizzazione del mercato della stessa, nei termini consentiti dalla legge;
 12. trasporto scolastico;
 13. servizi di manutenzione verde pubblico;
 14. manutenzione strade;
 15. manutenzione immobili pubblici, di uso pubblico e relativi impianti;
 16. servizi volti allo sviluppo di un sistema di infrastrutture di reti telematiche, di telecomunicazioni e di implantistica tecnologica, al fine di consentire la messa a regime di servizi telematici pubblici, di reti telematiche urbane e reti civiche per il miglioramento dei servizi al cittadino e per lo sviluppo dell'innovazione tecnologica.
3. La società può svolgere, altresì, purché in via non prevalente rispetto all'oggetto sociale, ogni altra attività complementare, accessoria ed ausiliaria rispetto a quelle istituzionali, purché finalizzata in via esclusiva alla gestione dei servizi pubblici locali, come la gestione di immobili di proprietà comunale.
4. Nell'ambito dell'attività che la società potrà svolgere, peraltro, sono tassativamente escluse le attività professionali, l'attività di

assicurazione di cui al D.P.R. 12 febbraio 1959, n.449, l'attività fiduciaria di revisione di cui alla Lg. 23 novembre 1939, n.1966 e al R.D. 22 aprile 1940 n.531, l'attività di sollecitazione al pubblico risparmio di cui alla Lg. 7 giugno 1974 n.216, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui alla Lg. 5 luglio 1991 n.197, l'attività di cui alla legge 2 gennaio 1991 n.1, a l'attività di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385, nonché tutte le altre attività vietate o comunque riservate, dalla presente o futura legislazione, a società avente requisiti diversi da quelli della presente.

5. In via strumentale ed al solo ed esclusivo fine di conseguire lo scopo sopra indicato, la società potrà compiere tutte quelle operazioni industriali, finanziarie e commerciali, mobiliari ed immobiliari, compresa la stipulazione di mutui ipotecari e fondiari, che la legge consenta, nonché acquistare e cedere interessenze o partecipazioni in altre imprese, societarie e non, fatto salvo il limite di cui all'articolo 2361 del Codice Civile.

6. La società potrà prestare, altresì, fidejussioni ed avalli, pegni ed ipoteche a garanzia anche di obbligazioni di terzi. Dette attività complementari dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle Leggi bancarie vigenti e segnatamente della Lg. n. 197/1991, e pertanto non potranno essere mai svolte nei confronti del pubblico ma con Istituti Bancari di ogni tipo al solo fine di assicurare adeguati mezzi finanziari alla società.

7. Gli affidamenti diretti dei servizi pubblici su citati alla società "A.M.S. Azienda Municipalizzata Sabina s.r.l." da parte dei soci potrà essere disposto nel rispetto della normativa nazionale, in particolare degli art. 5 e 192 del D.lgs 50/2016 e della normativa comunitaria vigente in materia. In tale caso il socio affidante è tenuto ad esercitare i più ampi poteri di direzione, coordinamento, supervisione e controllo riconducibili all'istituto del controllo analogo, esercitati secondo le modalità indicate all'art. 1 comma 5.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società dagli Enti territoriali soci della società. La produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

8. La società, nei limiti di legge, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, senza che ciò costituisca attività prevalente e comunque in conformità con il D.lgs. n. 175/2016, può assumere interessenze o partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, purché senza alcun fine di collocamento presso terzi, può svolgere all'interno del gruppo societario attività di coordinamento strategico e di indirizzo, nonché il supporto per la prestazione di servizi tecnici, organizzativi, amministrativi e informatici, comprese le attività promozionali, può compiere operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari utili e/o opportune per il perseguimento degli scopi sociali, ivi compreso il rilascio di garanzie personali o reali, ma non nei

confronti del pubblico in genere, e l'assunzione di mutui e finanziamenti anche ipotecari.

9. La società non può svolgere, in ogni caso, attività riservate per legge agli iscritti in appositi albi, attività finanziarie o di intermediazione finanziaria vietate dalla legge tempo per tempo vigente in materia, attività di mediazione immobiliare nonché tutte le altre attività vietate o comunque riservate dalla legge a società aventi requisiti diversi da quelli della presente.

3. Sede

1. La società ha sede legale in Magliano Sabina (RI) e sedi operative nei Comuni soci dell'Azienda.

2. Possono essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi, rappresentanze, filiali, succursali, agenzie ed uffici.

3. L'organo amministrativo può istituire, trasferire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, dipendenze, rappresentanze, agenzie, uffici o altre unità locali che non rappresentino sedi secondarie.

4. L'istituzione, trasferimento o soppressione di sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, è riservata alla competenza esclusiva dell'assemblea dei soci.

4. Durata

1. La società ha durata fino al 31 dicembre 2050, e s'intenderà prorogata di anno in anno tranne il caso in cui sei mesi prima dello scadere di detto termine o degli anni successivi non venga dato preavviso di scioglimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE E QUOTE - FINANZIAMENTO SOCI E TITOLI DI DEBITO

5. Capitale sociale, quote e rappresentanza

1. Il capitale sociale è di euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero) ed è sottoscritto interamente da Enti pubblici territoriali.

Soci dell'Azienda Municipalizzata Sabina sono il Comune di Magliano Sabina, il Comune di Collevecchio e il Comune di Stimigliano.

2. Ciascun socio conferisce una percentuale del capitale sociale e acquisisce la corrispondente quota di partecipazione come di seguito specificato:

- Comune di Magliano Sabina: Euro 21.000,00 (ventunomila virgola zero) (quota di partecipazione 52,50% - cinquantadue virgola cinquanta per cento del capitale);

- Comune di Collevecchio: Euro 9.000,00 (novemila virgola zero) (quota di partecipazione 22,50% - ventidue virgola cinquanta per cento del capitale);

- Comune di Stimigliano: Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero) (quota di partecipazione 25% - venticinque per cento del capitale)*.

3. Il Capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte per deliberazione dell'assemblea, anche mediante conferimento di beni in natura o di altri elementi suscettibili di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società;

determinando l'assemblea le modalità del conferimento. In mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

4. Non sono previste percentuali di quote riservate ad un unico Ente. E' possibile la partecipazione al capitale sociale di altri enti territoriali attraverso l'acquisto di quote nella titolarità degli enti soci ovvero di quote derivanti dall'aumento di capitale sociale. L'acquisto da parte di altri Enti di quote di partecipazione dei soci è soggetto all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

5. La polizza o le fidejussioni previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento, a titolo di cauzione a favore della società, del corrispondente importo in denaro.

6. Il capitale sociale è suddiviso in quote proporzionali ai conferimenti di capitale sociale.

7. A prescindere dalle quote di partecipazione, ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo che garantisca a tutti i soci i requisiti del controllo analogo, sono attribuiti con il presente statuto agli enti soci particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile. In particolare ad ogni socio è attribuito il diritto di voto in egual misura nell'ambito dell'assemblea dei soci.

8. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci (ove istituito, ovvero dal Registro Imprese), salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

6. Finanziamento soci e titoli di debito

1. La società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, anche in misura non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta del risparmio.

2. Salvo diversa decisione dei soci trascritta nei libri sociali, i versamenti o finanziamenti effettuati dai soci devono considerarsi infruttiferi.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 del codice civile.

4. La società può emettere titoli di debito, ai sensi dell'art. 2483 del codice civile, con decisione presa da tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. La decisione deve indicare l'ammontare dei titoli, il rendimento, il modo e i tempi di rimborso e dovrà essere regolarmente iscritta nel registro delle imprese.

Titolo III

TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI

7. Trasferimento di partecipazioni sociali - Soggezione ad attività di direzione e controllo - adempimenti in caso di socio unico

1. Le quote di partecipazione sono nominative e i soci, nel rispetto della normativa vigente in materia di società "in house" sono liberi di trasferire ad altri soci o a terzi, a qualunque titolo, in tutto o in parte,

le proprie quote, ma nel rispetto delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e di quelle stabilite nei capoversi che seguono e comunque in conformità con il D.lgs. n. 175/2016.

2. Gli atti deliberativi di alienazione o costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità e le forme di cui all'art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 175/2016. 3. Nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 5, il socio che intenda trasferire ad altri soci o a terzi, a qualunque titolo, in tutto o in parte, le proprie quote deve preventivamente offrirle in prelazione agli altri soci. A tal fine deve rivolgere una proposta irrevocabile agli altri soci, da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'organo amministrativo, nella quale siano indicati l'importo, il tipo di quote che si intendono trasferire, il corrispettivo e le altre condizioni giuridiche ed economiche del trasferimento, nonché i dati necessari ad indicare il soggetto acquirente. Il socio al quale è stata rivolta la prelazione ha facoltà di esercizio entro e non oltre i successivi 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Ove detto termine non fosse rispettato, il socio si intende decaduto da tale facoltà.

4. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 del codice civile. Quando si costituisce o si ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista dalla legge.

5. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'rt. 2497-bis secondo comma del codice civile.

Titolo IV

RECESSO DEI SOCI

8. Recesso

1. I soci hanno diritto di recedere dalla società in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

2. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla sede della società entro 30 (trenta) giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso o, se l'iscrizione non è prevista, dalla trascrizione nei libri sociali della predetta decisione. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, i 30 (trenta) giorni decorrono dalla conoscenza del fatto stesso da parte del socio recedente.

3. In caso di recesso di un socio, i beni per i quali era previsto l'acquisto da parte della società con oneri ad esclusivo carico del socio nell'ambito di un contratto di servizio, sono acquisiti in proprietà dal socio uscente che li richieda per proseguire la

prestazione del servizio stesso, o nel caso in cui i beni siano stati acquistati dalla società per conto di più soci, l'assemblea può decidere chi debba acquistarli o se devono rimanere di proprietà della società.

4. Per quanto non previsto dal presente statuto il procedimento relativo al recesso è regolato dalla legge e, in particolare, dall'art. 2473 del codice civile.

Titolo V

AMMINISTRAZIONE E ASSETTO ORGANIZZATIVO

9. Organo amministrativo

1. La società è amministrata, di norma, da un amministratore unico, nominato dalla assemblea dei soci ed in base alle disposizioni del presente statuto.

2. Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa ed in conformità alla vigente normativa in materia, l'assemblea può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V, titolo V, libro V del codice civile. Nel caso di scelta per il consiglio di amministrazione o per i sistemi alternativi di controllo, l'assemblea provvede con delibera motivata, indicando le necessità organizzative da soddisfare e tenendo conto delle esigenze generali di contenimento dei costi. Detta delibera viene quindi trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.lgs. n.175/2016, nonché alla competente struttura di cui all'art. 15 del medesimo decreto legislativo.

3. Nella scelta degli amministratori, la società assicura inoltre il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Analogamente, in caso di organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori avverrà nel rispetto del principio di equilibrio di genere, in modo tale da garantire al genere meno rappresentato l'ottenimento di almeno un terzo degli amministratori eletti, secondo i criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

4. Resta in ogni caso fermo il divieto, in deroga all'art. 2475 terzo comma del codice civile, di affidare l'amministrazione della società, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

5. Possono essere amministratori i soci e anche i non soci e comunque essi non possono essere scelti tra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti e/o vigilanti.

6. I componenti degli organi amministrativi devono essere nominati tra i soggetti con documentata capacità tecnico-giuridica-economica e devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 11, comma 1, del D.lgs. n. 175/2016 e dalle disposizioni normative e regolamentari ivi richiamate.

7. La nomina diretta degli amministratori è riservata ai soci. Essi hanno la facoltà di procedere alla revoca degli amministratori da essa nominati in ogni momento: la revoca di tutti gli amministratori la

decadenza dell'intero consiglio di amministrazione.

10. Durata in carica

1. L'amministratore unico o gli amministratori restano in carica per il periodo stabilito nella deliberazione di nomina, che non potrà comunque essere superiore a 3 (tre) esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

11. Consiglio di amministrazione

1. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione, se istituito, elegge fra i suoi membri un presidente. In caso di assenza o di impedimento dello stesso, il Consiglio sarà presieduto dal vicepresidente, la cui carica viene tuttavia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, nomina un segretario, che potrà essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

3. Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ovvero in adunanza collegiale ai sensi dell'art. 12 del presente statuto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza degli amministratori in carica.

4. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

12. Adunanze del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, se istituito, si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il presidente o, in sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci, lo ritenga necessario od opportuno.

2. Il consiglio di amministrazione, se istituito, deve in ogni caso essere convocato quando ne sia fatta richiesta del presidente o di almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri in carica per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, che deve essere indicato nella richiesta stessa, anche su richiesta della maggioranza del collegio sindacale ovvero del revisore unico.

3. La convocazione è fatta mediante avviso fatto pervenire a ciascun amministratore e a ciascun componente effettivo del collegio sindacale con qualsiasi mezzo, anche elettronico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per la riunione e, in caso di urgenza, almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione.

4. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

5. In mancanza delle formalità suddette, il consiglio di amministrazione è comunque regolarmente costituito qualora intervengano tutti gli amministratori e i componenti l'organo di controllo o il revisore.

6. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente ed in sua assenza dal vice presidente, se nominato in conformità a quanto previsto nel primo capoverso dell'art. 11. In assenza anche di quest'ultimo, le riunioni sono presiedute da un consigliere designato dal consiglio medesimo o, in assenza di tale designazione, dal consigliere più anziano di età.

7. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,

constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

13. Poteri dell'organo amministrativo - nomina presidente e amministratore delegato

1. L'organo amministrativo è investito, nei limiti di legge e in conformità con l'art. 11, comma 9, del D.lgs. n.175/2016, dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari o opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge e lo statuto tassativamente riservano all'assemblea. Per il compimento dei seguenti atti è necessaria la preventiva autorizzazione dei soci, previo parere favorevole dell'organo deputato al controllo analogo:

- approvazione delle tariffe;

- costituzione o dismissione di società, attività, servizi;

- acquisto e alienazione di beni immobili nonché costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari;

- cessione a terzi sia in proprietà che in gestione dell'azienda sociale o di rami della stessa;

- emissioni di obbligazioni;

- costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché rilascio di

avalli o fideiussioni;

- costituzione di società, consorzi o enti collettivi;

- acquisto o cessione di partecipazioni sociali superiori al 5% (cinque per cento) del capitale della società di cui trattasi.

Inoltre l'organo amministrativo non può procedere senza il preventivo parere favorevole dell'organo deputato al controllo analogo sulla società alla nomina di direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri, nonché alla predisposizione della struttura organizzativa della società e/o del piano delle assunzioni del personale e delle collaborazioni e comunque per atti di acquisto superiori ad Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero).

2. Ai sensi dell'art. 2476, comma 2, del codice civile, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi alla amministrazione. L'organo Amministrativo predispone opportuni strumenti per la partecipazione e per l'informazione dell'utenza, cura nelle forme più convenienti l'accertamento delle esigenze collettive in ordine ai servizi forniti dalla società e promuove periodiche verifiche e controlli di qualità in ordine ai servizi erogati; inoltre, riferisce trimestralmente ai soci, con le modalità previste dalla legge, dal presente statuto e dai contratti di servizio, nonché dai contratti di appalto, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

3. Nel caso in cui venga nominato il consiglio di amministrazione, quest'ultimo può attribuire deleghe di gestione, nei limiti di cui all'art. 2475 ultimo comma del codice civile e con l'esclusione della politica generale degli investimenti e dei prezzi, delle convenzioni e degli accordi con enti locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto della società, ad un solo amministratore delegato, determinando contenuto e limiti della delega, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

4. All'amministratore delegato potranno essere attribuiti tutti i poteri di amministrazione e di gestione, con la sola esclusione di quelli non delegabili per legge.

5. L'amministratore delegato riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo o al revisore, in ogni caso almeno ogni 180 (centottanta) giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

6. Fermo restando il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, di cui all'art. 11 comma 9 lettera d) del D.lgs. n. 175/2016, il consiglio di amministrazione, nonché, nell'ambito delle attribuzioni ad esso delegate,

l'amministratore delegato, potrà nominare un direttore generale e procuratori generali della società, nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, fissandone i poteri e le retribuzioni.

14. Rappresentanza della società

1. La rappresentanza legale della società avanti qualunque autorità giudiziaria, amministrativa e tributaria spetta all'amministratore unico o, se istituito, al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al vicepresidente e all'amministratore delegato se nominati.

2. Ai direttori o ai procuratori nominati ai sensi del precedente articolo 13 possono essere altresì conferiti poteri, generali o speciali, di rappresentanza, ma limitatamente all'ambito delle attribuzioni o delle mansioni ad essi assegnate.

15. Compensi degli amministratori

1. All'amministratore unico o ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nonché il compenso dell'importo determinato dall'assemblea. La remunerazione per le deleghe spetta unicamente all'eventuale amministratore delegato e sarà stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo o del revisore.

2. L'assemblea determina la remunerazione dell'organo amministrativo nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 11, comma 6, del D.lgs. n.175/2016.

3. È fatto comunque divieto di corrispondere, ai componenti degli organi sociali, gettoni di presenza o premi di risultato che vengano deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere agli stessi trattamenti di fine mandato.

Titolo VI

DECISIONI DEI SOCI

16. Assemblea dei Soci. Competenze

1. L'Assemblea dei soci è costituita dai Rappresentanti legali degli Enti partecipanti, che esercitano i diritti del socio ai sensi dell'art. 9 del D.lgs 175/2016 TUSP.

2. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/4 (un quarto) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la scelta della struttura dell'organo amministrativo e la nomina degli amministratori;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore unico;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo il cui relativo verbale deve essere redatto da un Notaio;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante

modificazione dei diritti dei soci;

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione. L'assemblea dei soci, inoltre, ha competenza nei seguenti casi:

a) sulle operazioni di cessione o dismissione di partecipazione in società controllate o collegate, ogni qualvolta tali operazioni comportino, complessivamente ed anche se con provvedimenti successivi, adottati nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi, l'alienazione di quote superiori al 20% (venti per cento);

b) sull'acquisto e l'alienazione di partecipazioni di valore superiore al 3% (tre per cento) del valore contabile del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla "A.M.S. - AZIENDA MUNICIPALIZZATA SABINA - S.R.L.".

17. Diritto di voto

1. Hanno diritto di voto i soci che risultano tali a norma di legge.

2. A prescindere dalle quote di partecipazione, ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo che garantisca a tutti i soci i requisiti del controllo analogo, è attribuito con il presente statuto agli enti soci il diritto di voto in egual misura nell'ambito dell'assemblea dei soci, particolare diritto, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile e dell'art. 16 c. 2 lett. b) del D.lgs 175/2016 TUSP.

18. Consultazione scritta

1. Nei casi consentiti dalla legge le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, in alternativa al metodo assembleare di cui al successivo art. 19.

2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

3. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

5. Le decisioni dei soci assunte con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole di soci che rappresentano la maggioranza assoluta.

19. Metodo assembleare

1. In tutti i casi espressamente previsti dalla legge, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno 1/4 (un quarto) del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. In caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

3. L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo, anche elettronico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al proprio domicilio.

4. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

5. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.

6. Anche in mancanza di formale convocazione la deliberazione dell'assemblea si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci o il revisore unico sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

20. Svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento dello stesso, l'assemblea sarà presieduta dal vicepresidente, la cui carica viene tuttavia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

2. Le riunioni assembleari sono constatate da verbale redatto dal segretario designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto da lui stesso oltre che dal presidente. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengono opportuno, il verbale viene redatto dal notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria. Spetta al presidente dell'assemblea nominare il segretario, constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

3. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese validamente per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dal presidente dell'assemblea in conformità alle norme di legge in materia. E' escluso il voto segreto.

4. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e video o audio collegati, alle seguenti condizioni:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video o audio collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

21. Deleghe

1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

2. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

3. La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.

4. La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o che la controllano o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

5. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in generale del diritto di intervento in assemblea.

22. Verbale dell'assemblea

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio.

2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente.

4. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

5. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

23. Quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea

1. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la maggioranza assoluta del numero totale dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.

2. Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari materie, richiedono diverse specifiche maggioranze. Nei casi previsti dall'art. 2479 numeri 4) e 5) del codice civile la maggioranza necessaria per aversi una valida deliberazione è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei soci.

3. Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci, ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 del codice civile, è necessario il consenso di tutti i soci.

Titolo VII

ORGANO DI CONTROLLO

24. Organo di controllo

1. È prevista in ogni caso la nomina da parte dell'assemblea dei soci di un organo di controllo o di un revisore secondo le previsioni dell'art. 2477 del codice civile ed in conformità con il D.lgs. n. 175/2016. L'organo di controllo esercita altresì la revisione legale dei conti.

2. I componenti dell'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 11, comma 1, del D.lgs. n. 175/2016 e dalle disposizioni normative e regolamentari ivi richiamate.

3. In caso di nomina dell'organo di controllo collegiale nella scelta dei suoi componenti, la società assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo.

25. Divieto di organi diversi e Relazione Previsionale

1. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società e dal presente statuto.

2. Spetta all'organo amministrativo predisporre ed inviare ai soci entro il 15 (quindici) giugno di ciascun anno, una Relazione Previsionale annuale di indirizzo di massima, contenente le linee guida essenziali di piano industriale di budget per l'anno successivo, con specificazione dei costi e degli investimenti preventivati e con valutazione degli obiettivi imprenditoriali in termini di coerenza con l'oggetto sociale, nonché tenendo conto di quanto definito in termini di obiettivi gestionali - secondo parametri qualitativi e quantitativi di efficienza, efficacia e economicità - dall'Assemblea dei soci, previo indirizzo dei rispettivi organi esecutivi dei soci cui sono riservati specifici poteri d'indirizzo.

L'organo Amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

Titolo VIII

BILANCIO E UTILI

26. Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine è portato a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; in questi casi l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque

per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno destinati secondo quanto deciso dai soci.

Titolo IX

LIQUIDAZIONE

27. Liquidazione

1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri e i compensi degli stessi.

2. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori adottata dall'assemblea in sede di nomina, si applica l'art. 2489 del codice civile.

3. In caso di scioglimento della società ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto dei beni di proprietà della società, secondo le regole che seguono: i beni per i quali era previsto l'acquisto da parte della Società con oneri ad esclusivo carico di uno dei soci nell'ambito di un contratto di servizio, sono acquisiti in proprietà da quello stesso socio, se questo ne fa richiesta. Nel caso in cui i beni siano stati acquistati dalla società per conto di più soci, l'assemblea può decidere chi debba acquistarli o se devono essere posti in liquidazione.

A tal fine il liquidatore dovrà richiedere a un professionista competente del settore, di sua fiducia, una relazione di stima ai sensi dell'art. 2343 del codice civile, del complesso dei beni risultanti all'inizio del procedimento di liquidazione della partecipazione privata che sono stati oggetto di acquisizione durante il periodo di vigenza del contratto di servizio, ed inoltrarla, per il preventivo esame al socio sopra indicato, a mezzo posta certificata o altro mezzo equipollente. Il socio dovrà esercitare i propri diritti diritto entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del liquidatore, a mezzo posta certificata o altro mezzo equipollente, e dovrà corrispondere i relativi importi entro un periodo non superiore a mesi sei dall'esercizio della prelazione.

Titolo X

NORME FINALI - RINVIO

28. Controversie

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci oppure tra i Soci e la Società, gli amministratori, i revisori e/o i liquidatori relativa al presente statuto o, in generale, a qualsiasi rapporto riferibile alla vita sociale, che non sia per norme imperative deferita ad altro giudice, sarà soggetta alla competenza del foro di Rieti.

2. E fatta salva la competenza esclusiva del giudice amministrativo per le materie attinenti i pubblici servizi.

29. Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.

FIRMATO: STENTELLA ROBERTO

GIULIO FALCETTA

FEDERICO VITTORI

GILARDI FRANCO
PAOLA BARONTINI Notaio

C_1352 - - 1 - 2025-05-15 - 0003903

Copia conforme all'originale, firmata a norma di legge, composta di dieci
fogli, che si rilascia per gli usi consentiti a richiesta della parte.
Fara in Sabina, 01 aprile 2022

The image shows a circular official stamp on the left, featuring a star in the center and some illegible text around the perimeter. Overlaid on and to the right of the stamp is a handwritten signature in dark ink. The signature appears to be 'Pellegrini' followed by a large, stylized flourish.